

## LINEE GUIDA PER LA TUTELA DELLA MATERNITÀ DELLE STUDENTESSE E DELLE ALTRE LAVORATRICI EQUIPARATE DELL'ATENEO

### Finalità

Le presenti linee guida intendono fornire indicazioni per disciplinare le condizioni di frequenza ad ogni attività formativa e di ricerca nella quale possa essere riconosciuta l'esistenza di un rischio per la studentessa e la lavoratrice equiparata in gravidanza, ai fini della tutela della maternità; a questo riguardo è opportuno (obbligatorio nel caso di esposizione a radiazioni ionizzanti ai sensi dell'art 8. Del D.Lgs 151/2001) che lo stato di gravidanza sia comunicato appena noto dall'interessata, fatte salve le condizioni di cui all'art. 20 del D. Lgs 196/2003 (Codice in materia dei dati personali).

Il mancato, ritardato o incompleto conferimento dei dati da parte delle interessate può compromettere la corretta e tempestiva attuazione delle misure di tutela previste dalle disposizioni di legge.

Con le presenti linee guida si intende recepire il dettato normativo confermando il <u>divieto di adibire le lavoratrici in stato di gravidanza e fino al settimo mese dopo il parto</u> a lavorazioni in cui vi sia esposizione ad <u>agenti chimici, fisici, compresi i radioattivi, e biologici pericolosi e nocivi per la madre e il bambino.</u>

L'Università dispone pertanto il divieto di accesso alle donne in stato di gravidanza e fino al settimo mese dopo il parto ai laboratori/locali/ambienti in cui esistano tali rischi.

#### Definizioni

Studentesse: ai fini delle linee guida presente regolamento, sono da intendersi studentesse dell'Università di Bologna coloro che risultano regolarmente iscritte ai corsi di Laurea, di laurea magistrale, di specializzazione (diversa da quella medica, per cui esistono specifiche linee guida), di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, di dottorato, nella misura in cui frequentino laboratori/ambulatori/ambienti didattici, formativi, di ricerca o di servizio e, in ragione dell'attività specificamente svolta, siano esposte a rischi per la gravidanza, come indicati nel D.Lgs 151/2001.

<u>Lavoratrici equiparate</u>: le titolari di assegni di ricerca o di borse di studio, le laureate frequentatrici, le contrattiste, le esaminande di stato, nella misura in cui frequentino laboratori/ambulatori/ambienti didattici, di ricerca o di servizio e, in ragione dell'attività specificamente svolta, siano esposte a rischi per la gravidanza, come indicati nel D.Lgs 151/2001.

Laboratori: ai sensi delle presenti linee guida, luoghi o ambienti in cui si svolgono attività didattica, di ricerca, di formazione, di assistenza e/o di servizio che comportano l'uso di macchine, di strumenti, di apparecchi ed attrezzature di lavoro, di impianti, di prototipi o di altri mezzi tecnici, ovvero di sostanze chimiche pericolose o di agenti fisici o biologici (potenziali e deliberati, ivi compresi quelli zoonotici). Sono da considerarsi , altresì, i luoghi o gli ambienti ove si svolgono attività di didattica, di ricerca, di assistenza e/o servizio al di fuori dell'area edificata della sede quali, ad esempio, campagne archeologiche, geologiche, marittime, campi agricoli sperimentali, asili nido e scuole di infanzia.

Responsabili dell'attività didattica e di ricerca in laboratorio (RDRL): si intende il soggetto che, individualmente o come coordinatore di gruppo, svolge attività didattiche o di ricerca in





laboratorio.

### Divieto generale di frequenza dei laboratori

In relazione a quanto disposto dagli artt 7 e 11 del D. Lgs 151/2001, anche in considerazione dei possibili rischi derivanti da esposizioni accidentali, dal momento della notifica dello stato di gravidanza fino al settimo mese dopo il parto non possono frequentare i laboratori come definiti nelle presenti linee guida, e pertanto ne devono essere allontanate le studentesse e le altre lavoratrici equiparate che svolgono le proprie attività in presenza dei rischi da agenti fisici, agenti chimici, agenti cancerogeni, agenti mutageni, agenti teratogeni, gas anestetici, lavori pericolosi e insalubri, agenti biologici (sia per uso deliberato che per esposizione potenziale, compresi i zoonotici), stazione in piedi per oltre metà dell'orario di impegno specifico, movimentazione manuale dei carichi e quant'altro previsto dal decreto, individuati nel Documento di tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici madri (previsto dall'art. 18 del D.Lgs 81/2008).

### Casi particolari

- A) Anche nel caso di attività con rischio di <u>contaminazione da radionuclidi</u> il divieto si estende al settimo mese dopo il parto.
- B) Non possono essere svolte <u>attività in orario notturno</u> (dalle ore 24 alle ore 6) dal momento dell'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino; non sono obbligate a prestare lavoro notturno le studentesse/lavoratrici equiparate madri di un figlio di età inferiore a tre anni.

### Tutela della maternità nel periodo della gravidanza fisiologica

Lo stato di gravidanza deve essere segnalato utilizzando l'allegato 1 delle presenti linee guida insieme al certificato medico dello specialista ginecologo. Il tutto va consegnato a:

- le segreterie didattiche per le studentesse
- i Responsabili di Struttura (Direttori di Dipartimento) o ai RDRL interessati per le lavoratrici equiparate.

La studentessa o la lavoratrice devono essere immediatamente allontanate dai laboratori ai sensi del D.Lgs 151/2001, o se possibile, devono essere loro affidati incarichi di ricerca o percorsi didattici/formativi alternativi, privi di rischi per la maternità.

Qualora fossero disponibili attività didattiche e/o di ricerca alternative, che non comportino rischi per la gravidanza e l'allattamento, queste dovranno essere riportate nello specifico Documento di Valutazione del Rischio. In casi particolari in cui sia richiesta una valutazione specifica, tali attività potranno essere comunicate per iscritto dal RDRL al medico competente e al SPP per una valutazione congiunta (Allegato 3).



## Tutela al rientro del congedo per la maternità fino al settimo mese post-partum e durante l'allattamento

Fino al settimo mese post partum valgono sostanzialmente le stesse limitazioni previste durante la gravidanza: la studentessa/lavoratrice equiparata non potrà frequentare i laboratori, a meno della disponibilità di incarichi di ricerca o percorsi didattici alternativi.

Sono consentite le attività con esposizione a radiazioni ionizzanti purché non comportino rischio di contaminazione interna (utilizzo di radionuclidi).

### Allattamento

Fino al settimo mese di età del figlio valgono, ai sensi di legge, le limitazioni e le prescrizioni in essere durante la gravidanza. Qualora la studentessa manifesti l'intenzione di allattare il bambino anche dopo i sette mesi di età, l'RDRL interessato avrà la facoltà, se possibile, di consentire attività alternative senza rischi per l'allattamento (prive cioè sostanzialmente di rischi chimici, biologici).

Sono consentite le attività con esposizione a radiazioni ionizzanti purché non comportino rischio di contaminazione interna (utilizzo di radionuclidi).

### Attività consentite

Nel periodo della gravidanza e dell'allattamento è consentito:

- frequentare le lezioni in aula (anche nel periodo del congedo obbligatorio), con possibilità di alternare frequentemente le posture;
- svolgere attività di ricerca bibliografica, elaborazione dati e stesura testi in studio/ufficio/biblioteca, con utilizzo non continuativo del VDT e con possibilità di autonoma gestione delle pause e/o dell'orario di lavoro.

### Indicazioni finali

Alla Studentessa, al momento dell'iscrizione a qualsiasi attività formativa organizzata e/o gestita dall'Università di Bologna, così come alle altre lavoratrici equiparate al momento dell'inizio dell'attività, dovranno essere consegnate le seguenti linee guida.

Tra i documenti che la studentessa dovrà presentare per formalizzare l'iscrizione dovrà essere compreso il foglio di avvenuta consegna delle linee guida (Allegato 2).

I medici Competenti e Autorizzati Università di Bologna

Dott. Massimo Naldi

Dott.ssa Cristiana D'Elia

Dott.ssa Cristiana Fiorentini

Dott. Alessandro Risi



All. 1

## Comunicazione dello stato di gravidanza

	Dirigente/Ana Segreteria Didattica
5 k	
La sottoscritta	
nata a	
residente a	
in via/piazza	n
□ Studente/□ dottoranda/□ assegnista/□	
presso il Dipartimento/Centro/Scuola	
COMUNIC	A
il proprio stato di gravidanza (D.Lgs. 151/2001 "Te	sto Unico sulle disposizioni legislative in
materia di tutela e sostegno della maternità e della pa	aternità, a norma dell'art. 15 della legge 8
marzo 2000 n. 53").	
Si impegna inoltre a produrre in seguito il certi	ficato di nascita del figlio/a o relativa
dichiarazione sostitutiva.	
□ Allega/□ Fornirà al più presto il certificato m	iedico di gravidanza.



All. 2

### Carta intestata

### DA LEGGERE E SOTTOSCRIVERE

da parte delle STUDENTESSE CHE SI ISCRIVONO A QUALSIASI ATTIVITÀ FORMATIVA ORGANIZZATA E/O GESTITA DALL'UNIVERSITÀ di BOLOGNA, nonché da parte di altre LAVORATRICI EQUIPARATE DELL'UNIVERSITA' di BOLOGNA

La normativa nazionale vigente (D. Lgs n. 151 del 26/3/2001) in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità vieta di adibire le lavoratrici in stato di gravidanza e fino al settimo mese dopo il parto a lavorazioni in cui si fa uso di agenti chimici, fisici, compresi i radioattivi, e biologici pericolosi e nocivi per la madre e il bambino.

Questa disposizione è stata riconfermata dalla normativa nazionale sulla salute e sicurezza sul lavoro (D. Lgs 81/2008).

L'Università di Bologna recepisce il dettato normativo di cui sopra confermando il divieto di adibire le lavoratrici in stato di gravidanza e fino al settimo mese dopo il parto a lavorazioni in cui si fa uso di agenti fisici, chimici e biologici pericolosi e nocivi per la madre e il bambino.

In considerazione del fatto che gli studenti di qualsiasi ordine e grado sono assimilati a lavoratori, l'Università dispone il divieto di accesso alle donne in stato di gravidanza e fino al settimo mese dopo il parto ai laboratori /locali in cui vengono utilizzati agenti chimici. fisici e biologici pericolosi e nocivi, a meno di altre indicazioni fornite dai singoli Responsabili della Didattica e della Ricerca, se possibili, che consentano la prosecuzione dell'attività didattica o di ricerca senza rischi per la gravidanza e l'allattamento.

Bologna	
	Firma dell'interessata per avvenuta consegna
La sottoscritta,	, nata il, presc
atto di quanto disposto dalla norma al verificarsi delle suddette condizion	ntiva vigente, si impegna a darne tempestiva comunicazione ni di incompatibilità, sollevando l'Università da responsabilità ione o nel caso di dichiarazioni false o mendaci.
Bologna	Firma dell'interessata

Informativa in materia di protezione dei dati personali (privacy)

Ai sensi dell'art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003), si informa che i dati personali (nome e cognome, indirizzo, telefono) e sensibili (stato di gravidanza) conferiti dall'interessata saranno trattati in formato cartaceo ed elettronico, per le finalità connesse alla tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici gestanti (D.Lgs. n.151/2001 e successive integrazioni e modifiche) ed in conformità al Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari dell'Università. I dati saranno trattati da personale appositamente designato incaricato al trattamento e dal Medico Competente. L'interessata può esercitare sui propri dati i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 (rettifica, aggiornamento, integrazione, ecc.) facendone richiesta agli uffici ai quali tali dati sono stati da lei forniti.